

Per il resto non può che farsi richiamo a quanto osservato a proposito dell'On.le GIUDICE sul punto specifico.

In conclusione, dal complesso di questi elementi può affermarsi che il PANZECA si è determinato ad entrare nel settore delle società nautiche, attrattovi (formalmente) dall'On.le GIUDICE in considerazione del loro stretto e pluriennale rapporto di amicizia, ma in realtà indottovi dal desiderio di operare su un mercato tradizionalmente riservato agli elementi mafiosi gravitanti in Palermo, nel tentativo di costituire una sorta di alleanza *Joint-venture*, come definita dal P.M. nella propria richiesta).

Ovviamente le considerazioni che precedono valgono anche per rafforzare il quadro indiziario a carico dello stesso GIUDICE in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis C.P., posto che la salvaguardia di specifici interessi di gruppi mafiosi non può che essere sintomatica dell'organicità del GIUDICE all'associazione.

Il PANZECA è chiamato a rispondere anche del reato di traffico di sostanze stupefacenti, sulla base delle dichiarazioni rese dal LANZALACO che ha chiaramente parlato di uso illecito di imbarcazioni di pertinenza della società SALPANCORE (nella quale, ripetesi, il PANZECA era direttamente coinvolto per quanto testè detto).

Dalle dichiarazioni del LANZALACO emerge un suo convincimento circa la corresponsabilità del PANZECA (unitamente al CIACCIO ed all'On.le GIUDICE) nel traffico di stupefacenti, nella misura in cui alle sue rimostranze rivolte direttamente al PANZECA circa il pericolo che l'imbarcazione noleggiata durante i periodi invernali potesse essere sorpresa in porti esteri con droga a bordo e con conseguenti sue responsabilità nient'affatto volute, il PANZECA non solo non avrebbe obiettato nulla, ma gli avrebbe dato, sia pure tacitamente, ragione.

Ora quella che potrebbe sembrare una mera deduzione, come tale inidonea a sorreggere un giudizio prognostico di colpevolezza, diventa invece convergenza di affermazioni sulla base delle dichiarazioni del LA CHIUSA (che ha invece espressamente parlato dell'intenzione del PANZECA di utilizzare le imbarcazioni del SALPANCORE per il traffico internazionale degli stupefacenti attraverso la Turchia) e soprattutto del BARBAGALLO (che, nell'esporre le ragioni dell'interessamento di un imprenditore "di montagna" nell'acquisto di società nautiche, ha riferito dell'intenzione manifestatagli dal PANZECA

di gestire un traffico di stupefacenti con la Turchia e Tenerife per conto della famiglia di Caccamo e del ruolo essenziale di copertura che la società nautica IL SALPANCORE poteva assumere nell'economia di quella gestione).

E una oggettiva riprova dell'interesse del PANZECA al traffico degli stupefacenti si ricava dal contenuto di un passo della intercettazione telefonica del 4.11.1996, nel corso della quale il CIACCIO, nell'atto di comporre un numero telefonico rivolto ad un suo interlocutore del momento, gli fa sapere che *"gli servono i soldi per la droga"*. In effetti dal tenore dell'intercettazione non si evince chiaramente se tale frase sia stata pronunciata dall'indagato nell'ambito di una conversazione tra presenti (la cui intercettazione risulta comunque ritualmente autorizzata all'interno della società IL SALLPANCORE, della quale il CIACCIO era divenuto amministratore Giudiziario nel febbraio del 1993) ovvero all'esordio di una conversazione telefonica. Ma è indubbio, anche per effetto di quanto affermato dal BARBAGALLO circa l'interesse del CIACCIO a tutti i discorsi attinenti ai traffici di droga riguardanti la famiglia di Caccamo e circa la sua estraneità all'uso personale di stupefacente, il valore di riscontro di tale affermazione alle convergenti propalazioni del LANZALACO, del LA CHIUSA e del BARBAGALLO.

Infine il PANZECA è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 12 quinquies della legge 356/92 in concorso con il CIACCIO, in relazione alla fittizia intestazione di beni immobili di pertinenza del BIONDOLILLO, diretta ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione.

A ben vedere, però, non ritiene questo Giudice che l'Accusa, al di là dell'apodittica affermazione di una "supervisione" del PANZECA sull'intera operazione condotta e gestita materialmente dal CIACCIO, sia riuscita a fornire l'indizio grave circa un effettivo coinvolgimento del PANZECA. Peraltro l'affermazione secondo la quale l'intera operazione sarebbe stata condotta dal CIACCIO, quale "erede" del PANZECA, per favorire gli interessi mafiosi di Cosa Nostra sul territorio di Caccamo è vera solo in parte, nella misura, cioè, in cui questa operazione mirava a salvaguardare il patrimonio di un autorevole esponente di quella famiglia quale risulta essere, dalle indagini collegate, il BIONDOLILLO. Il che può solo condurre alla conclusione della corretta configurazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91 in testa al CIACCIO, quale

organizzatore dell'intera operazione, attesa anche la sua natura soggettiva che presuppone la consapevolezza di agire nell'interesse dell'associazione mafiosa in quanto tale.

Pertanto la richiesta del P.M. relativa a tale capo di accusa, per quanto riguarda il PANZECA non appare accoglibile.

Quanto, poi, alla responsabilità del PANZECA in ordine al reato di cui al capo 7) va ribadito che gli elementi indiziari a suo carico sono costituiti, ancora una volta, dalle dettagliate dichiarazioni rese dal collaborante di giustizia LANZALACO Salvatore.

Si è, in altra parte della presente ordinanza, visto il grado di attendibilità, del LANZALACO, profondo conoscitore di tutte le vicende relative alle società nautiche già di pertinenza dei BAZAN per averle vissute e gestite in prima persona.

Orbene, dal dettagliato racconto del LANZALACO emergono anche le ragioni del fallimento della società MARINA¹ connesse, peraltro, ad un'irregolare gestione diretta conseguenza del disordine contabile aziendale. Ora, dalle dichiarazioni del LANZALACO (ma anche del LA CHIUSA, della NATOLI, del PIRROTTA e dello ZAPPIA) emerge il diretto coinvolgimento del PANZECA nella gestione di tale società. Conseguentemente anche questi è chiamato a rispondere del disordine contabile aziendale che è poi sfociato nella dichiarazione di fallimento della società al pari dell'on.le GIUDICE. In tal senso depongono anche gli apporti probatori provenienti da fonti qualificate quali i curatori, amministratori e liquidatori delle procedure del gruppo BAZAN-MARINA UNO che hanno evidenziato lo stato di disordine contabile sulla base delle relazioni e consulenze depositate in atti allegate al fascicolo acquisito presso il Tribunale fallimentare.

Quanto alle esigenze cautelari va osservato quanto segue. Le indagini si riferiscono ad una serie gravissima di reati con un vasto spettro di azione illegale che hanno come conseguenza una prognosi assolutamente negativa sul conto del PANZECA. Infatti la capacità criminale di quest'ultimo è di assoluta rilevanza ed è propria degli esponenti mafiosi di rango, se si pensa che la sua condotta spazia dal controllo illecito degli appalti pubblici sul territorio di sua competenza, secondo la nota ripartizione mafiosa, fino ad una serie continua di operazioni relative al traffico di droga, passando per i molteplici fatti di bancarotta fraudolenta commessi

IV) CIACCIO GIORGIO

Il principale reato attribuito al CIACCIO è quello di appartenenza all'associazione mafiosa (capo 2 della rubrica).

Sul punto si osserva che un primo consistente elemento indiziario è rappresentato da una lettera indirizzata da DI GESU' Lorenzo al nipote PANZECA Giuseppe, nella quale si fa esplicito riferimento alla necessità che anche il CIACCIO venisse coinvolto nella gestione di tutti gli affari della "famiglia" di Caccamo, ormai ereditati dal PANZECA, in seguito all'arresto del DI GESU'. Si tratta di una delle tante lettere sequestrate al PANZECA nell'ambito di una perquisizione effettuata in data 12.12.1994 dalla Guardia di Finanza.

Ma, al di là del significato di tale messaggio, rimane il fatto che il CIACCIO viene indicato, dal collaborante BARBAGALLO come l'erede del PANZECA, a sua volta coinvolto in vicissitudini giudiziarie che ne avevano determinato l'arresto in più di una occasione, per vicende di mafia ovvero omicidiarie connesse alla mafia. Quindi il CIACCIO viene descritto come il reale referente della famiglia mafiosa di Caccamo, particolarmente interessato al traffico di stupefacenti (per quanto si è precedentemente avuto modo di osservare), ma anche agli investimenti economici nel settore nautico, al seguito del PANZECA (per quanto è dato rilevare dalle dichiarazioni del LANZALACO e del LA CHIUSA).

Ed, ancora, i suoi stretti rapporti di amicizia con BIONDOLILLO Francesco (padre di Giuseppe inteso "il principino"), capo della "famiglia mafiosa" di Cerda, evidenzerebbero la comunanza di interessi delle diverse famiglie mafiose appartenenti a territori limitrofi, in un complesso intreccio di alleanze che vale certamente a rafforzare egemonie di alcuni gruppi a scapito di altri.

Altri indicativi elementi provengono da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali che vedono impegnato in prima persona il CIACCIO in una serie di attività imprenditoriali illecite: esempio più lampante il tentativo di vendita da parte del CIACCIO di alcune unità immobiliari del complesso residenziale SAN NICOLA successivamente sottoposto a sequestro per misure di prevenzione antimafia. E costituisce grave motivo di sospetto della illiceità dell'azione commerciale

del CIACCIO la circostanza che la sua professione è quella di medico, poco compatibile con il tourbillon di affari economici di ben altra natura e comunque attinenti a settori assai distanti dalla professione medica, svolti con disinvoltura degna di miglior causa.

Ma anche il LANZALACO ha riferito del coinvolgimento diretto del CIACCIO nelle vicende mafiose della famiglia di Caccamo (e non solo di quella). A parte i riferimenti contenuti nelle dichiarazioni del LANZALACO alla vicenda relativa alla illecita e fittizia intestazione di beni immobili appartenuti a BIONDOLILLO Francesco, dalle dichiarazioni del LANZALACO emerge il ruolo di vertice del CIACCIO dovuto sia alla sua successione al PANZECA (di fatto esautorato a causa delle vicissitudini giudiziarie) nella gestione degli affari illeciti a quest'ultimo facenti capo, sia alla sua abilità politica (che individua il CIACCIO come un naturale elemento catalizzatore degli interessi di interi gruppi economici di Caccamo), sia alla rete di alleanze create e con la mafia locale e con la mafia palermitana (attraverso AGLIERI Pietro).

Gli elementi raccolti nel corso delle indagini fanno capo, quindi, ad una pluralità di fonti accusatorie, cui si sono aggiunti i contributi di altri collaboratori (LA CHIUSA) e indagati in procedimenti connessi (ZAPPIA, con riferimento ad un suo coinvolgimento anche nel settore nautico, al seguito del PANZECA).

Se dunque può configurarsi a carico del CIACCIO il reato di cui all'art. 416 bis C.P., deve essere affrontato il problema legato al titolo di questa partecipazione (se, cioè, piena ovvero a titolo di concorso esterno). Alla luce di quanto osservato nella parte generale, ritiene questo Giudice che nella specie debba propendersi per la partecipazione organica del CIACCIO all'associazione mafiosa, tenuto conto che egli sostanzialmente rappresenta la continuazione storica e per di più in termini assolutamente attuali, della attività posta in essere da molti anni dal PANZECA: se dunque le varie condotte del CIACCIO sin qui analizzate sono emblematiche dello spessore mafioso del personaggio, è altrettanto innegabile che questa continuità di azione sia frutto solo di un radicato inserimento del CIACCIO nel territorio che rende l'indagato assolutamente affidabile agli occhi di quegli esponenti e/o famiglie anche estranee all'ambiente territoriale di provenienza dunque in grado di

assicurare e possibilmente rafforzare il prestigio dell'associazione.

Assolutamente inequivoca appare - non solo per quanto riferito dai collaboranti di giustizia LANZALACO, BARBAGALLO e LA CHIUSA - ma anche per la frase pronunciata dal CIACCIO nel corso della conversazione intercettata del 4.11.1996 - la responsabilità del CIACCIO nell'autonomo reato di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90 (capo 8) della rubrica). Sul genere di utilizzazione dell'imbarcazione della società IL SALPANCORE si è già detto a proposito del PANZECA. Ma anche le rivelazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO sui traffici di stupefacenti riguardanti la "famiglia" di Caccamo sono illuminanti per desumere l'inserimento a pieno titolo del CIACCIO in tale attività.

Ugualmente inequivoca, alla luce non solo delle dichiarazioni del LANZALACO (il quale ha affermato di aver avuto comunicato proprio dal CIACCIO la sua intenzione di intestarsi fittiziamente un terreno ed una casa estiva appartenenti al BIONDOLILLO Giuseppe), ma soprattutto degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza sulla base delle risultanze acquisite presso il Tribunale Civile di Termini Imerese, appare la responsabilità del CIACCIO nel reato di cui all'art. 12 quinquies della legge 356/92.

In particolare è estremamente indicativo il fatto che mentre la scrittura privata relativa al trasferimento di tali beni con patto di riscatto in favore di BIONDOLILLO Francesco, risale al 20 agosto 1987, la trascrizione di tale scrittura privata sia stata richiesta dal CIACCIO soltanto in data 28.10.1992 (due giorni dopo il sequestro di tutti i beni in pregiudizio del BIONDOLILLO disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo), a distanza di oltre cinque anni dalla data della scrittura e comunque ben oltre il termine che il BIONDOLILLO si era riservato per azionare il suo diritto di riscatto. Poichè - come correttamente osservato dal P.M. - la vendita con patto di riscatto si perfeziona al momento della stipula dell'atto e non certo al momento del mancato esercizio del diritto di riscatto che costituisce semplice condizione risolutiva del contratto già stipulato, ne deriva che la trascrizione della scrittura privata e la domanda giudiziale avanzata dal CIACCIO in data 29.10.1992 diretta ad ottenere la declaratoria del trasferimento appaiono strumentalmente finalizzate a sottrarre quei beni alla misura del sequestro.

Gli ulteriori indici in tal senso si ricavano da altri particolari opportunamente sottolineati dalla Guardia di Finanza, relativi all'inclusione di tali beni tra i cespiti del BIONDOLILLO inseriti nelle dichiarazioni annuali dei redditi degli anni 1988/89/90/91/92; alla mancata inclusione di tali beni nelle dichiarazioni dei redditi del CIACCIO (sebbene la scrittura privata si riferisse ad un trasferimento avvenuto nell'estate del 1987); al pagamento dell'I.C.I. da parte del BIONDOLILLO non del CIACCIO; alla presentazione di una domanda integrativa di sanatoria edilizia da parte del BIONDOLILLO per un bene (la casa) formalmente uscita da alcuni mesi dal suo patrimonio per effetto della scrittura privata precedentemente stipulata con il CIACCIO. Indici tutti questi, rivelatori, di una volontà del CIACCIO di salvaguardare almeno in parte il patrimonio del BIONDOLILLO. E tali elementi non possono che costituire riscontro documentale alle propalazioni del LANZALACO che si rivela, una volta di più, collaboratore estremamente puntuale ed attendibile.

Infine, con riferimento all'altra ipotesi delittuosa attribuita al CIACCIO (capo 3) della rubrica), deve ancora una volta prendersi a base quanto riferito dal LANZALACO e dal LA CHIUSA circa un interessamento anche del CIACCIO nel settore delle società nautiche, sulla scia dell'intervento del PANZECA nell'operazione coordinata dall' On.le GIUDICE. Anche il CIACCIO, infatti, partecipa in forma attiva a tutte le riunioni tra il BAZAN ed il "gruppo Panzecca" in esito alle quali poi il BAZAN si determinerà alla soluzione del concordato preventivo nei termini dianzi precisati. Ancora una volta non può che farsi richiamo alle specifiche dichiarazioni rese dal LANZALACO e dal LA CHIUSA, dichiarazioni delle quali si è diffusamente detto in precedenza e che qui si richiamano nella loro interezza.

Da quanto precede, si può dunque affermare che il CIACCIO ha finito per assumere una posizione di rilievo nella *famiglia* mafiosa di Caccamo, non soltanto per via del legame parentale con il PANZECA, ma in virtù della sua comprovata capacità di contribuire alla realizzazione degli interessi illeciti a questa facenti capo. In questo modo egli ha sostituito il cugino PANZECA Giuseppe nella conduzione della famiglia mafiosa in oggetto; ha operato quale prestanome del BIONDOLILLO F. nell'ambito di una simulazione contrattuale per evitare al primo l'applicazione di una misura di prevenzione; inoltre egli dopo l'arresto del cugino PANZECA Giuseppe ha cercato di

vendere il complesso immobiliare SAN NICOLA , poi sottoposto a misura di prevenzione, così come s'è dedicato ai traffici di stupefacenti (vedi intercettazioni telefoniche). La sua condotta, dunque, spazia dal controllo sul territorio mafioso di sua competenza fino ad una serie continua di operazioni relative all'ambito mafioso in cui , prima di lui, ha sempre operato il cugino PANZECA.

Quanto alle esigenze cautelari, ricorrono certamente quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., avuto riguardo al genere di reati contestato al CIACCIO (soprattutto, quelli di cui all'art. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90), che presuppone una condotta illecita permanente, peraltro non cessata. Ancora, non può non tenersi conto della professionalità con cui il CIACCIO ha operato nella commissione di illeciti. Infatti egli ha dimostrato una particolare capacità delinquenziale nell'attivarsi nella consumazione degli illeciti necessari alla sopravvivenza della famiglia, sia in funzione dello spazio politico necessario, che nelle operazioni immobiliari tese alla salvaguardia del patrimonio mafioso.

Le lettere inviate durante il periodo della detenzione dallo zio DI GESU' Lorenzo al PANZECA ed allo stesso CIACCIO rappresentano l'inequivocabile testimonianza di quella continuità della tradizione che segna il percorso criminale del CIACCIO.

L'evidenziazione della sua estrema pericolosità sociale impone l'adozione della misura di massimo rigore anche in conseguenza della contestazione in alcune delle fattispecie di reato dell'aggravante di cui all'art.7 L.203-91 e dunque all'applicazione dell'art.275 c. 3 c.p.p. che esclude - come già ripetutamente osservato - la possibilità di adozione di misure alternative alla detenzione in carcere in forza del principio di "automaticità" e di "presunzione di adeguatezza" rispetto alle esigenze cautelari in esso contenuto.

V) PRIOLO ANTONINO

Tale indagato rientra in un (folto) gruppo di soggetti operante sul territorio di Caccamo, interessato a numerosi appalti per opere pubbliche acquisiti grazie alle connivenze mafiose radicate sul territorio.

La principale fonte di accusa a suo carico si rinviene nelle plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra tutti, LANZALACO, BARBAGALLO e SIINO) che si sono ritrovati a condividere per molto tempo gli interessi dei "notabili" della zona.

Spicca, su tutti, il ruolo di PANZECA Giuseppe, vero "dominus" degli appalti nel territorio; ma accanto a lui gravita proprio PRIOLO Antonino ("fedelissimo" del PANZECA come viene significativamente descritto dal collaboratore di giustizia LANZALACO Salvatore nel suo interrogatorio del 4 novembre 1997) nelle vesti di vero e proprio "braccio destro"; ed ancora, imprenditori minori quali i cugini DOLCE (Sebastiano e Giovanni) e tale BATTAGLIA Giovanni.

Si tratta di pedine essenziali al complesso sistema degli appalti pubblici, per la sua acquisizione viene messo in moto un articolato ed efficiente meccanismo, fatto di preventiva conoscenza delle ditte ammesse a partecipare; di preventivi contatti con le imprese partecipanti alle varie gare - al fine di ottenere il c.d. "passi"; di accordi preventivi sui ribassi d'asta; di offerte in appoggio; di associazioni temporanee di imprese realizzate per permettere ad un'impresa non in possesso della categoria necessaria per l'acquisizione dei lavori, di aggiudicarsi ugualmente con il concorso di altra (o altre) ditta in veste di associata.

In astratto tale sistema, da tempo sperimentato dalle imprese per inserirsi utilmente nel mondo degli appalti, non comporta automaticamente alleanze con l'associazione mafiosa. Si è visto infatti nella parte generale che per un certo periodo di tempo mafia ed imprenditoria viaggiavano su percorsi paralleli, senza alcuna necessità di doversi incontrare.

E' solo da epoca relativamente recente che la mafia ha visto nell'imprenditoria uno sbocco persino impensato per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sia in vista

dell'espansione dei propri profitti, sia in vista del riciclaggio dei profitti illeciti frattanto guadagnati con altre attività in settori criminali "più tradizionali".

Realtà economiche come quelle di Caccamo, non sono dissimili dalle realtà territoriali di altri centri minori, in cui la possibilità di convogliare denaro pubblico attraverso l'esecuzione di opere pubbliche si intersecava con altri interessi di altri gruppi. L'elemento comune era (ed è) la presenza della mafia che estende i suoi tentacoli fin nei centri più minuscoli, sapendo di poter contare sui referenti locali. I quali, se per un verso debbono rendere conto al vertice di ciò che accade nel territorio, per altro verso debbono essere in contatto costante tra loro per evitare possibili, dannose interferenze e ricondurre così il sistema ad unità.

Del PANZECA si è detto, con riferimento alle vicende che lo vedono maggiormente coinvolto.

Quanto al PRIOLO, questi - come afferma il P.M. nella propria richiesta - "è sicuramente uno dei *mafio-imprenditori* più importanti del *mandamento* di Caccamo". Tale collocazione privilegiata deriva dalla sua strettissima vicinanza a GIUFFRÈ Antonino, reggente della "famiglia" di Caccamo, del quale il PRIOLO è un sostanziale "alter ego": ciò spiega le ragioni di rapporti diretti e preferenziali con il SIINO che - per la parte attinente agli appalti - costituiva il punto di riferimento centrale collegato ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

Costituisce certamente elemento gravemente indiziante sia circa l'appartenenza del PRIOLO all'associazione (il che nel presente procedimento non rileva se non "ad colorandum") sia circa il pieno coinvolgimento dell'indagato nei meccanismi illeciti di acquisizione degli appalti nel territorio di Caccamo la convergenza di dichiarazioni sul suo conto da parte del LANZALACO (*"PRIOLO Antonino ha fatto ciò che Lorenzo DI GESU' e PANZECA Giuseppe gli ordinavano"*); del SIINO (che indica il PRIOLO come "*uomo di fiducia*" del GIUFFRÈ ed unico da costui abilitato a parlare con lui per tutto ciò che concerneva gli appalti; ed ancora come soggetto partecipante ad un'importante riunione mafiosa per la spartizione di appalti tenutasi in Bagheria presso la casa di SCIANNA Giacinto, alla presenza di PROVENZANO Bernardo, "*dominus*" di quel territorio); del BARBAGALLO (che parla del PRIOLO a proposito della riunione di Bagheria, come il soggetto contrapposto a certo CALA' Calogero - "*uomo d'onore*" di una famiglia della

provincia di Caltanissetta - con il quale era insorta una controversia in merito all'aggiudicazione di un appalto bandito dalla Provincia di Palermo, poi risolta con l'aggiudicazione del lavoro ad entrambi i contendenti riuniti in associazione temporanea di imprese); di CAPOMACCIO Bruno e Michele (fratelli di Massimo ucciso dalla mafia) che collocano il PRIOLO assai vicino a FARINELLA Giuseppe (capomafia di San Mauro Castelverde) e proficuamente inserito nel gruppo degli imprenditori che di fatto gestiscono gli appalti della zona del "mandamento" di Caccamo.

Si tratta, come è agevole notare, di affermazioni assolutamente convergenti sia sulla piena integrazione dell'indagato nel sistema mafio-imprenditoriale di Caccamo, sia sulla capacità "professionale" del PRIOLO nella materia dell'acquisizione illecita degli appalti e delle metodiche seguite per ottenerli, ricorrendo alle turbative d'asta ed alle corruzioni. Gli episodi afferenti all'appalto per il parco urbano di Caccamo e a quello per la rete fognante dello stesso centro abitato sono, ad avviso di questo Giudice, emblematici in tal senso.

Dalle dichiarazioni dei collaboranti LANZALACO, BARBAGALLO e SIINO minuziosamente riportate dal P.M. nella propria richiesta si evince a chiare lettere il ruolo assunto dal PRIOLO in tali occasioni.

La dichiarazione del LANZALACO sul punto è quanto mai eloquente e non richiede alcun commento. Si riporta il passo più significativo tratto dal suo interrogatorio del 22.2.1998: *"Nello stesso tempo i Dolce cominciarono a frequentare lo studio di via Catania del PANZECA ove operavano anche PRIOLO Antonino e PRIOLO Filippo. La triade PANZECA, DOLCE, PRIOLO poteva contare sul controllo di almeno 50 buste di imprenditori per ogni gara. In particolare il Barbagallo, autista del PANZECA, e il DOLCE Sebastiano giravano assieme per contattare le imprese. In particolare a Caccamo furono organizzati tre lavori il Parco Urbano di Caccamo, la Fognatura di Caccamo, la strada Provinciale Valledolmo-Vallelunga ed ancora la sistemazione idraulica del Torrente Mortella di Trabia e l'arredo Urbano del Porto di San Nicola L'Arena. Il gruppo aveva come referenti, per i Dolce la "ZONA" di Bagheria, per il PANZECA la "ZONA" di Caccamo".*

Ed ancor più eloquente è il passo delle dichiarazioni del BARBAGALLO rese in data 15.6.1996, laddove il collaborante afferma - a proposito delle imprese partecipanti alla gara da

contattare preventivamente per pilotare la gara - che le ditte interessate al fine di acquisire la c.d. "busta d'appoggio" erano una quarantina divise dal PANZECA in cinque gruppi minori, uno dei quali affidato proprio a PRIOLO Antonino, che aveva - al pari degli altri incaricati (i cugini DOLCE, BATTAGLIA Salvatore e lo stesso PANZECA) - il compito di contattare le ditte per ottenere le c.d. "offerte in appoggio" ovvero per estrometterle dalla gara.

Colpisce, ancora una volta, l'asse GIUFFRÈ - PANZECA, attorno al quale si muove il PRIOLO il quale prende ordini dai due, e con il suo intervento asseconda gli interessi degli stessi GIUFFRÈ e PANZECA e, in definitiva, gli interessi della famiglia di Caccamo. Le indagini di P.G. che hanno accertato le modalità (assolutamente irregolari) di aggiudicazione degli appalti, così riscontrando le dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO. E quelli che appaiono essere contrasti tra le due dichiarazioni, in quanto contenenti indicazioni imprecise sull'identità della gara, debbono in realtà considerarsi contrasti non significativi che non intaccano la veridicità complessiva del racconto per altri particolari "individualizzanti" (nominativo dell'aggiudicatario dei lavori; entità del ribasso d'asta; effettiva apertura preventiva di buste; etc.). Anzi, ad avviso di questo Giudice l'imprecisione su particolari del racconto vale a rimarcare la genuinità dei collaboranti, essendo esclusa una possibilità di preventivi contatti tra i due: il vero è che il BARBAGALLO ed il LANZALACO (la cui rispettiva collaborazione è iniziata in epoche assai diverse tra loro) parlano con estrema cognizione di causa in quanto il primo autista del PANZECA (e, dunque, in condizioni di riferire particolari spesso inediti dettati dalla grande familiarità di vita con il PANZECA) ed il secondo, nella sua qualità di tecnico incaricato di redigere i progetti e dirigere i lavori delle opere pubbliche bandite da quel Comune e aggiudicate ad imprese collegate alla mafia della zona, in condizioni di conoscere i più minuti particolari sulla gestione di tali gare, pur essendo di estrazione territoriale diversa.

I numerosissimi contatti telefonici tra il PRIOLO ed il PANZECA Giuseppe (anch'egli pesantemente coinvolto in tutte le vicende relative agli appalti pubblici in territorio di Caccamo) forniscono l'ulteriore dimostrazione - al di là dello specifico contenuto di tali conversazioni - dell'estrema vicinanza tra i due personaggi e ben si saldano con quella affermazione del

LANZALACO, secondo il quale il PRIOLO era un-*"fedele esecutore degli ordini del PANZECA"*.

Le vicende specifiche attinenti alla manipolazione della gara per il Parco Urbano di Caccamo - unitamente alle convergenti dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia - dimostrano il profondo inserimento del PRIOLO in questo sistema, al punto da concorrere anche alla corruzione di pubblici funzionari pur di realizzarne gli obiettivi.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, va osservato che in relazione alla attività esercitata dal PRIOLO sussiste in concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, accentuato dalla ritenuta appartenenza del PRIOLO alla consorceria mafiosa di "Caccamo".

Le modalità del fatto e la reiterazione di analoghe condotte ravvicinate nel tempo costituisce altro sintomo della sua pericolosità sociale, sicchè nonostante l'epoca non recentissima dei reati a lui contestati, la misura coercitiva di maggior rigore appare assolutamente adeguata ed unica in grado di salvaguardare la detta esigenza.

Parimenti, va tenuto conto della sua capacità di inquinamento delle acquisende fonti di prova, accentuata e dalla ricordata sua appartenenza alla consorceria mafiosa di Caccamo ed alla rete di conoscenze da lui intessuta nell'arco della sua pluriennale attività. Peraltro tale pericolo risulta assolutamente concreto anche in relazione alla necessità di escutere testimoni nei cui confronti il PRIOLO, grazie anche alle modeste dimensioni del centro abitato interessato da quegli appalti, potrebbe intervenire per indurle a rendere dichiarazioni a lui favorevoli.

Anche in vista della salvaguardia di detta esigenza, la misura della custodia cautelare appare, quanto meno allo stato, l'unica veramente idonea allo scopo.

VI) BATTAGLIA SALVATORE

Figura di minor rilievo è, come detto, BATTAGLIA Salvatore gravitante, al pari del PRIOLO, nell'ambiente di Caccamo.

Sono, ancora una volta, le dichiarazioni del BARBAGALLO, assolutamente attendibili sia per la estrema precisione del racconto, sia per i riscontri investigativi di cui si è testè detto, il

punto di partenza per comprendere quale fosse in concreto il ruolo del detto indagato nella gestione irregolare degli appalti. Il riferimento va fatto alla vicenda relativa all'appalto del parco urbano di Caccamo del quale si è precedentemente parlato.

Va preliminarmente osservato che attraverso le concordi dichiarazioni del BARBAGALLLO (nel corso dell'interrogatorio del 4 maggio 1995) e del LANZALACO (nel corso dell'interrogatorio del 4 novembre 1997) è indiscutibilmente emerso l'inserimento dell'odierno indagato nel sistema di illecita acquisizione e gestione degli appalti pubblici: è grazie alla sua particolare vicinanza con il PANZECA - del quale viene definito *"un fedelissimo"* - che il BATTAGLIA fornisce il suo attivo contributo per l'irregolare acquisizione dell'appalto in parola.

Emblematico il racconto particolarmente minuzioso fatto dal BARBAGALLLO che - a proposito del ruolo in concreto rivestito nella vicenda dal BATTAGLIA - riferisce di un intervento del BATTAGLIA presso il Direttore dell'Ufficio Postale di Caccamo al fine di ottenere che venissero messe da parte tutte le buste in arrivo da parte delle ditte interessate a partecipare a quella gara al fine di una preventiva apertura ed eventuale alterazione delle offerte in esse contenute; ancora, delle modalità con le quali lo stesso BATTAGLIA, con l'aiuto del messo comunale preventivamente avvisato, aveva provveduto al ritiro delle buste, poi aperte e richiuse con ceralacca da esso BARBAGALLLO con l'aiuto dei cugini DOLCE nell'abitazione del nonno di PANZECA Giuseppe; del successivo intervento in extremis del BATTAGLIA (preavvertito dell'arrivo di una busta con la "posta celere" - a differenza di tutte le altre già messe da parte arrivate con raccomandata) per l'alterazione di questa busta - materialmente attuata dai cugini DOLCE - con l'aiuto di tale STANFA Nicasia, moglie del GIUFFRÈ Antonino ed impiegata al Comune di Caccamo che gli consegnava la detta busta poi consegnata al DOLCE per l'alterazione o sottrazione di un documento).

A riscontro di tali affermazioni stanno gli esiti degli accertamenti dei CC. che hanno consentito di verificare l'esattezza della circostanza del ritiro delle buste da parte del messo comunale (CIACCIO Nicolò); ancora, la spedizione di ben 50 buste relative alla gara dall'Ufficio Postale di Caccamo nell'arco di 24 ore (a riprova di possibili preventivi accordi od interventi diretti ad alterare la gara); inoltre, dell'invio di una

sola busta proveniente dall'impresa BARRESI con la "posta celere" senza passare attraverso l'ufficio Postale di Caccamo.

Da altre dichiarazioni rese dal BARBAGALLO sulla vicenda (interrogatorio del 15.6.1996) emerge anche il ruolo di supporto "logistico" svolto dal BATTAGLIA e consistito nel fornire al PANZECA l'elenco completo delle ditte partecipanti da contattare preventivamente al fine di "pilotare" l'aggiudicazione in favore del PANZECA (cosa, del resto, avvenuta) e nel mettersi in contatto con una parte di quelle ditte - su incarico del PANZECA - per "avvicinarle" nel senso voluto dal PANZECA.

Indipendentemente dall'imprecisione, peraltro non essenziale, in cui è incorso il BARBAGALLO nel collegare i suoi ricordi ad una determinata gara (rete fognante di Caccamo) in luogo di quella esatta (strada di collegamento tra la SS. 285 e la contrada "Noce-Ginestra") svoltasi il giorno successivo alla prima, quello che interessa è che attraverso gli accertamenti condotti dal C.I.S. dei carabinieri sono state accertate palesi anomalie nelle buste, molte delle quali aperte e poi incollate in modo visibilmente diverso dall'originale; senza dire che la constatazione che all'interno di una stessa busta proveniente - per la gara in questione (quella relativa alla strada di collegamento) - dalla stessa impresa FRANGIAMORE Giovanni, di due offerte con indici percentuali diversi evidenzia ancor più l'anomalia della gara e rafforza la credibilità estrinseca del collaborante.

La responsabilità del BATTAGLIA viene in luce anche con riferimento ad un presunto reato di corruzione commesso nei confronti del tecnico del Comune di Caccamo (Arch. SAVOIARDO, odierno indagato), cui proprio il BATTAGLIA avrebbe consegnato la somma di 5 milioni per ricompensarlo (su esplicita decisione del PANZECA) per il precedente favore consistito nel conoscere in anticipo il nominativo delle imprese partecipanti compendiate nell'elenco di cui si è già parlato.

In proposito - e l'argomentazione è comune a tutti i soggetti indagati per il reato di cui al capo 11) - se è vero che da parte del BARBAGALLO, per sua espressa ammissione, non vi è stata la constatazione diretta della consegna della somma da parte del BATTAGLIA al SAVOIARDO, è pur vero che l'affermazione del BARBAGALLO appare credibile per ragioni di carattere logico: infatti, ben difficilmente un pubblico funzionario (sia esso tecnico od amministrativo) si determinerebbe a rendere un

favore illecito (sicuramente avvenuto visti gli esiti degli accertamenti condotti dai CC. In ordine alla effettiva alterazione di numerose buste e le altre anomalie di cui si è precedentemente trattato), senza nulla in cambio. Ed ancora, solo il tecnico comunale avrebbe potuto consentire all'impresa interessata o ad un suo (o più) emissario di acquisire preventivamente l'elenco delle ditte.

Strettamente connesse a quanto sin qui visto sono le argomentazioni relative alla sussistenza dei reati indicati dal P.M. ai capi 13) (in quanto ancora una volta il gruppo PANZECA, PRIOLO, DOLCE e BATTAGLIA avrebbe agito con le identiche modalità già analizzate per l'acquisizione dell'appalto relativo al parco urbano di Caccamo), 14) (alla luce di ulteriori particolari forniti dal BARBAGALLO circa le discussioni insorte al momento dell'apertura della busta contenente la "doppia offerta" dell'impresa FRANCIAMORE); 15) (configurandosi certamente la fattispecie del peculato nella condotta del pubblico ufficiale il quale avendo il possesso - per ragioni del proprio ufficio - di una cosa mobile della P.A., quale è l'elenco delle ditte partecipanti, se ne appropriò per poi consegnarlo a terzi i quali concorreranno nel reato ai sensi dell'art. 117 c.p., in quanto l'appropriazione dell'elenco è il frutto di una precedente sottrazione della cosa alla disponibilità della P.A.; ed, analogamente, l'appropriazione delle buste contenenti le offerte in vista della loro preventiva apertura); 16) e 17) (in relazione non solo all'utilizzazione di artifici e raggiri quali l'ottenimento preventivo degli elenchi delle imprese invitate; l'apertura e richiusura delle buste, ma anche al vantaggio ottenuto attraverso il ricorso a tali stratagemmi consistito proprio nell'ottenimento di una quota maggiore del finanziamento erogato dall'Assessorato Regionale al Territorio ed al danno cagionato all'Amministrazione Comunale di Caccamo indotta a concludere un contratto di appalto ad un prezzo più alto di quello conseguibile attraverso una libera gara con conseguente vantaggio per le imprese risultate aggiudicatarie).

Discorso a parte merita la contestazione ipotizzata dal P.M. al capo 18), relativamente alla quale i gravi indizi di colpevolezza emergerebbero dalle concordi dichiarazioni del LANZALACO e del BARBAGALLO circa le pressioni mafiose esercitate dal gruppo PANZECA (cui vanno ovviamente ricondotti il BATTAGLIA, il DOLCE, il PRIOLO e lo stesso PANZECA) nei confronti,